

ORDINE DI SERVIZIO n. 3 del 10 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché l'art. 64 del medesimo decreto, ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2018: "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e determinazione dotazione organica dell'autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e del decreto n. 294 del 25.10.2016" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 135 del 13.06.2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (in seguito Autorità), approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";





PREMESSO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera k);

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 19, "Misure urgenti in materia di pubblico impiego";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 1 che detta misure urgenti di contenimento del contagio, raccomandando nella lettera e) ai datori di Iavori pubblici "di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma 1 lettera r)";

VISTO, quindi, l'art. 2 comma 1 lettera r) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ai sensi del quale "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavori a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 1 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha previsto che le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

RICHIAMATE le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ed in particolare la n. 646 dell'8 marzo 2020 che stabilisce che "l'art.1 comma 1 lettera e) del d.p.c.m. 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera r)" nonché tutti i provvedimenti dei Presidenti delle regioni ricadenti nel distretto dell'Appennino Settentrionale recanti misure per la prevenzione, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;





PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO necessario e opportuno, nell'esigenza di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, attuare alcuni indirizzi operativi di carattere anche precauzionale, contenuti nei provvedimenti sopra citati, allo scopo di garantire uniformità, coerenza e omogeneità di comportamenti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

RICHIAMATI il senso di responsabilità facente capo a tutti i cittadini, ed in particolar modo ai pubblici dipendenti ai sensi del dettato costituzionale così come la logica di responsabilizzazione dei singoli ribadita dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno;

VISTA, inoltre, la direttiva del Ministro dell'Interno n. 15350/117 dell'8 marzo 2020;

VISTO il precedente ordine di servizio n. 2 del 6 marzo 2020;

VISTO, altrest, il vigente Regolamento per la disciplina dell'orario di servizio e dell'articolazione dell'orario di lavoro dell'Autorità di bacino (in seguito Regolamento orario);

ORDINA

- In attuazione dell'art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020 e nell'ottica di garantire comunque l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa:
 - a. le riunioni e gli incontri in cui risulta coinvolto il personale dell'Autorità devono svolgersi esclusivamente in videoconferenza, al fine di limitare l'accesso dall'esterno alle sedi dell'Autorità; è altresì vietata la partecipazione a attività convegnistica, congressuale e formativa a meno che non sia effettuata con modalità telematica;
 - b. le riunioni della conferenza operativa e del collegio dei revisori dell'Autorità, ai sensi di quanto rispettivamente previsto negli articoli 7 comma 6 e 9 comma 5 dello Statuto, si svolgono esclusivamente con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei membri degli organi, la loro partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti;
 - è sospesa ogni attività di educazione ambientale che prevede laboratori e lezioni svolte dal personale dell'ente nelle scuole aderenti ai progetti didattici "Un fiume per amico" nonché l'organizzazione di mostre ed eventi pubblici;
 - d. sono vietate missioni e trasferte del personale dell'Autorità, salvo quelle indifferibili, previamente autorizzate dal Segretario Generale, finalizzate al raggiungimento delle sedi dell'ente, da effettuarsi esclusivamente con l'auto di servizio.
- 2) Fermo quanto previsto al punto 1 del presente ordine di servizio, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa e in coerenza con quanto disposto all'art. 1 comma 1 lettera e) del d.p.c.m. 8





marzo 2020 e all'art. 2 comma 1 lettere r) del d.p.c.m. 8 marzo 2020, l'Autorità individua, nell'ambito delle proprie funzioni e della propria organizzazione, le attività che devono essere necessariamente garantite presso le sedi dell'ente e il numero minimo di personale necessario per il regolare svolgimento delle stesse. Nell'Allegato n. 1 al presente ordine di servizio sono riportati gli esiti della ricognizione al fine di organizzare l'attività dell'ente durante il periodo di vigenza del presente ordine di servizio, garantendo al personale dipendente la fruizione di periodi di concedo ordinario e di ferie, turnazioni nonchè l'attivazione di modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede.

- L'Autorità raccomanda, in via prioritaria, la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente.
 Ai sensi delle norme contrattuali vigenti, tali ferie devono essere fruite da parte di tutto il personale entro il 30 aprile 2020.
- 4) L'attivazione di modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede, anche in deroga alla normativa vigente, ha natura temporanea e carattere straordinario; è comunque improntata alla logica della responsabilizzazione richiamata in premessa e si fonda sui principi di lealtà di cui all'art. 98 della Costituzione e sui doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
- 5) Al fine di attivare modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede, anche in deroga alla normativa vigente, il personale dell'Autorità provvede a presentare apposita richiesta secondo il fac-simile di cui all'Allegato n. 2 al presente ordine di servizio. L'amministrazione, sulla base delle richieste pervenute, individua con successivo atto il personale dell'Autorità per il quale verranno attivate le modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede. I criteri seguiti dall'Autorità per l'individuazione dei destinatari della misura di cui al presente punto sono quelli di cui al punto 3 della direttiva 1/2020 richiamata in premessa. Verrà, quindi, riconosciuta priorità ai lavoratori portatori di patologie che li rendano maggiormente esposti al contagio, ai lavoratori che si avvalgono in via continuativa di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa nonchè ai lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia e primaria, fermo quanto previsto ai sensi dei punti n. 3 e n. 6.
- 6) I dirigenti assicurano, per quanto possibile, la turnazione tra i dipendenti che usufruiscono delle modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede, rispettando comunque i criteri di priorità di cui al punto n. 5.
- Fermo quanto previsto al precedente punto n. 5, l'attivazione di modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede è subordinata, inoltre, alla:
 - a. possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al singolo dipendente, sulla base di quanto previsto nell'Allegato n. 1, con individuazione a cura del dirigente competente delle attività da svolgere e delle relative modalità operative;





- b. disponibilità e messa a disposizione da parte del dipendente presso la propria abitazione, a propria cura e spese, di propria strumentazione tecnologica, idonea allo svolgimento della prestazione lavorativa, con accesso a internet;
- c. possibilità di monitorare e valutare, con cadenza giornaliera, da parte dei dirigenti i risultati delle attività assegnate ai propri dipendenti.
- 8) I dirigenti verificano, sulla base delle richieste pervenute, la ricorrenza delle condizioni di cui al punto n. 7 nei confronti del personale ad essi afferente. In mancanza anche di una delle condizioni di cui al punto n. 7, le modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede non possono essere attivate. In tali casi, l'Autorità favorisce e raccomanda la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie, per quanto possibile, come previsto dal d.p.c.m. 8 marzo 2020.
- 9) La prestazione lavorativa svolta con modalità sperimentali di flessibilità fuori sede è considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali dell'ente ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio. La prestazione lavorativa svolta con modalità sperimentali di flessibilità fuori sede, avendo natura temporanea e carattere straordinario, non costituisce modifica del rapporto di lavoro in essere, che rimane regolato dalle norme legislative, dai CCNL e dai singoli contratti individuali.
- 10) Il personale che usufruisce di modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede non è tenuto ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Regolamento orario alla timbratura del cartellino marcatempo. A tale personale è riconosciuto l'orario di lavoro di 36 ore settimanali, articolate in due giorni di 9 ore lavorative (dalle 8 alle 14 e dalle 14,30 alle 17,30) e tre giorni di 6 ore lavorative (dalle 8 alle 14), secondo la suddivisione prevista dall'art. 4 comma 2 per le tre sedi. Per tale personale è temporaneamente disapplicato l'istituto della flessibilità in ingresso e in uscita e sono, altresì, disapplicati gli istituti delle pause di cui all'art. 7 e dei buoni pasto di cui all'art. 8. La prestazione lavorativa di cui al presente punto non dà luogo a straordinari né ad ore eccedenti da contabilizzare nella banca delle ore. Nel periodo di modalità sperimentale di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede il personale, durante l'orario di lavoro, è tenuto alla reperibilità presso la propria abitazione, esclusi i casi di assenza e di permessi di cui al CCNL preventivamente autorizzati dal dirigente, attraverso la bacheca on line del sistema URBI.
- 11) I dipendenti che negli ultimi 14 giorni siano stati in una delle aree di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree devono attenersi alle vigenti disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 9 del 9 marzo 2020 in materia di isolamento fiduciario facoltativo, comunicando tale circostanza anche all'Autorità.





- 12) Qualunque spostamento del personale dell'Autorità nei casi consentiti dai d.p.c.m. 8 marzo 2020 e d.p.c.m. 9 marzo 2020, ivi compreso quello motivato da comprovate esigenze lavorative, deve essere autocertificato.
- 13) L'Autorità provvede, altresì, a mettere a disposizione del proprio personale, nelle aree di accesso alle sedi dell'Autorità, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, compatibilmente con la loro reperibilità sul mercato.
- 14) Presso le sedi dell'Autorità trovano applicazione le misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 3 del presente ordine di servizio. Tali misure sono affisse, altresì, nelle aree di accesso alle sedi dell'ente e in ulteriori aree, individuate dall'amministrazione, ai fini della loro più ampia diffusione.
- 15) Le disposizioni di cui al presente ordine di servizio sono immediatamente efficaci e restano in vigore fino al 3 aprile 2020, data di efficacia del d.p.c.m. 9 marzo 2020 o fino ad un eventuale nuovo ordine di servizio, che venga adottato nei prossimi giorni anche a seguito di ulteriori provvedimenti da parte degli organi di Governo.
- 16) L'ordine di servizio n. 2 del 6 marzo 2020 cessa di produrre effetti dalla data del presente provvedimento.
- 17) I dirigenti dell'Autorità attuano quanto disposto con il presente provvedimento, raccogliendo le richieste del personale di cui al punto n. 5 e vigilano sul rispetto delle misure adottate.

IL SEGRETARIO GENERALE (Ing. Massimo Lucchesi)



Allegato n. 1 - Individuazione delle attività dell'Autorità di bacino che devono essere necessariamente garantite presso le sedi dell'ente e il numero minimo di personale necessario a garantire, durante la vigenza dell'ordine di servizio, il regolare svolgimento delle stesse.

Area Amministrativa:

Attività connesse al trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale e dell'ente; attività connesse alla gestione dei beni mobili e all'approvvigionamento. Attività correlate alla gestione del CED.

N. unità minime nelle 3 sedi: 5 unità

Area Affari giuridici, legali e rapporti istituzionali:

Attività di interfaccia con l'esterno, servizio di autista e supporto all'attività del segretario generale.

N. unità minime nelle 3 sedi: 2 unità

Area pianificazione di assetto idrogeologico e frane/Settore SIT

Attività correlate alla pianificazione e alla gestione del quadro conoscitivo e dei database geografici

N. unità minime nelle 3 sedi: 2 unità

Area pianificazione e tutela dal rischio alluvioni

Attività correlate alla pianificazione e alla gestione del quadro conoscitivo e dei database geografici

N. unità minime nelle 2 sedi: 1 unità

Area pianificazione, tutela e governo della risorsa idrica

Attività correlate alla pianificazione e alla gestione del quadro conoscitivo e dei database geografici e coordinamento delle attività delocalizzate

N. unità minime nelle 3 sedi: 3 unità





Area Valutazioni ambientali

Attività correlate alla redazione dei pareri e coordinamento delle attività delocalizzate

N. unità minime nelle 3 sedi: 1 unità

Uffici alle dirette dipendenze del Segretario

N. unità minime nelle 3 sedi: 1 unità





Allegato n.2 Fac-simile di richiesta da inoltrare all'amministrazione Al Dirigente dell'Area.... dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale invio per mail (inserire mail dirigente dell'area) Oggetto: Richiesta attivazione modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede II/La sottoscritto/a _______ in servizio presso l'areadell'Autorità di bacino distrettuale nella sede di Firenze/Lucca/Sarzana CHIEDE L'attivazione di modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede ai sensi del punto 4 dell'ordine di servizio n. 3 del 10 marzo 2020. CHIEDE, ALTRESI', di poter usufruire di tale modalità: In via continuativa, per tutti i giorni della settimana, per tutta la durata prevista nell'ordine di servizio; In via continuativa, per tutti i giorni della settimana, dal..... al Solo per alcuni giorni della settimana, per tutta la durata prevista nell'ordine di servizio, sulla base di eventuali turnazioni stabilite dall'Autorità, con preferenza per i



seguenti giorni:



A tal fine,	consapevole delle con-	seguenze penali previste	e in caso di dichiarazioni m	endaci (art. 76
d.p.r. 445/	/2000 e art. 495 c.p.), di	ichiara che la richiesta è	motivata dalle seguenti pi	riorità:

	lavoratore portatore di patologia che lo rende più esposto al contagio;
0	lavoratore che si avvale, in modo continuativo, del servizio pubblico per raggiungere la sede lavorativa;
	lavoratore su cui grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi scolastici
	altro (specificare)

Per il periodo di fruizione delle modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede il/la sottoscritto/a dichiara di manlevare l'Autorità di bacino di eventuali responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l'attivazione di modalità sperimentali di flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso e di mettere a disposizione i seguenti sistemi di supporto informatico:

Sistemi di supporto necessari		Fornita dal dipendente (barrare con una x)
Hardware	Postazione fissa	
naruware	Postazione mobile	
Software	Open Office	
4.4.5.114.2	********	
	Connessione Internet	
Servizi in rete	Posta elettronica	
Servizi ili rece		
	Scanner	
Strumentazione	Stampante	
	Telefono fisso	
	Cellulare	
	Altro	

Il sottoscritto autorizza il tr	rattamento dei pro	opri dati p	personali ai	sensi d	ell'art. 1	3 D.Lgs	169	del 30
giugno 2013	- 22	22						

Firma	
HITTER	





Allegato 3 - Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

